

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1569

Vol. 1972/0217

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1569 def.

Bruxelles, 8 dicembre 1972

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi
nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

R E L A Z I O N E

- A. L'articolo 80, paragrafo 1, dell'Atto relativo all'adesione prevede che,
per - il riso semigreggio a grani tondi,
- il riso semigreggio a grani lunghi,
- ed il riso spezzato (rottture)

l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene stabilito in base alla differenza tra

1. il prezzo d'entrata e
 2. i prezzi di mercato constatati, durante un periodo di riferimento, sul mercato del nuovo Stato membro interessato.
1. Come prezzo d'entrata del riso semigreggio si è scelto quello in vigore all'inizio della campagna 1972/73 (20,75 u.c./100 kg per il riso a grani tondi e 22,75 u.c./100 kg per il riso a grani lunghi), onde situarlo il più vicino possibile al periodo di riferimento prescelto.
2. I prezzi di mercato rilevati sui mercati della Danimarca e dell'Irlanda si riferivano :
- o a qualità mal definite, che era quindi impossibile rendere comparabili alle qualità tipo per le quali sono fissati i prezzi d'entrata,
 - o a quantità non rappresentative, ovvero a risi che avevano già subito operazioni di lavorazione ed i cui prezzi non rispecchiavano il livello effettivo del mercato mondiale.

In mancanza di prezzi di mercato veramente rappresentativi sui mercati di questi due nuovi Stati membri, si è tenuto conto, per il calcolo degli importi compensativi, dei prezzi all'importazione a Rotterdam, ritoccati in funzione della differenza esistente tra i noli praticati in questo porto e quelli applicati nei porti di importazione dei paesi aderenti. Date l'esigua differenza di spese di trasporto constatata tra Rotterdam e l'Irlanda da un lato e Rotterdam e la Danimarca dall'altro, si è preso in considerazione un ammontare unico medio di 0,50 u.c./100 kg.

.../...

I prezzi di mercato rilevati nel Regno Unito sono assai simili ai prezzi calcolati in base a derivazione da Rotterdam per gli altri due Stati aderenti. Considerando la differenza assai ridotta tra i prezzi di mercato dei nuovi Stati membri ed il fatto che l'approvvigionamento di questi tre Stati avviene attualmente ai prezzi del mercato mondiale, si propone di fissare importi compensativi identici per i tre paesi aderenti.

3. Il periodo di riferimento prescelto è la campagna 1971/72 (1°.9.1971-31.8.1972), che precede direttamente il periodo di applicazione del prezzo d'entrata di cui si è tenuto conto per il calcolo degli importi compensativi.

B. L'articolo 80, paragrafo 2, del Trattato di adesione prevede che, per

- il risone,
- il riso semilavorato,
- il riso lavorato ed
- i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, l'importo compensativo viene, per ciascuno di questi prodotti, derivato dall'importo compensativo applicabile al prodotto indicato al paragrafo 1 dello stesso articolo 80 (si veda più sopra il punto A), per mezzo dei coefficienti impiegati per la determinazione del prelievo.

Gli importi compensativi per tali prodotti verranno fissati secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE.

Proposta di
REGOLAMENTO-(CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel
settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti

- - -

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 (1), in particolare l'articolo 62 paragrafo 1 dell'atto allegatogli,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 80 dell'atto, gli importi compensativi per il riso semigreggio a grani tondi o a grani lunghi e per le rotture di riso vengono stabiliti in base alla differenza tra il prezzo d'entrata ed i prezzi di mercato constatati, durante un periodo di riferimento, sul mercato del nuovo Stato membro interessato;

considerando che l'approvvigionamento dei nuovi Stati membri avviene sinora a livello dei prezzi del mercato mondiale; che, prendendo in considerazione questi ultimi prezzi, in base ai quali vengono fissati i prelievi ritoocati in funzione della differenza tra le spese di trasporto, si ha per risultato la rilevazione nei nuovi Stati membri di un prezzo comparabile al prezzo di entrata e che varia solo in misura minima da un nuovo Stato membro all'altro; che ne risulta la fissazione degli importi compensativi per il riso semigreggio e per le rotture ad un livello identico per i tre paesi aderenti;

(1) G.U. n. L 73 del 27.3.1972, pag. 5.

.../...

considerando che, per gli importi compensativi diversi da quelli sopra menzionati, si applica il disposto dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'atto; che, in virtù di quest'ultima disposizione, gli importi compensativi per il risone, il riso semilavorato e il riso lavorato verranno fissati, applicando all'importo compensativo del prodotto di riferimento, i coefficienti di cui al regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione ed il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1499/72 (2);

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato per ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (4), l'importo compensativo deve essere fissato per mezzo dei coefficienti impiegati per la determinazione dell'elemento mobile del prelievo; che tali coefficienti sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1529/71 (6);

considerando che, essendo lo scopo degli importi compensativi negli scambi intracomunitari quello di permettere alle merci di circolare in condizioni soddisfacenti fra due Stati membri aventi livelli di prezzi diversi, è opportuno riscuotere un importo compensativo in caso d'importazione in uno Stato membro avente un livello di prezzi più elevato, ed inversamente versare tale importo in caso d'esportazione verso uno Stato membro avente un livello di prezzi più basso;

considerando che, di conseguenza, l'articolo 55, paragrafo 1, lettera a) dell'atto, ai sensi del quale gli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato membro importatore o versati dallo Stato membro esportatore, significa che il compito di riscuotere o di versare tali importi spetta allo Stato membro avente il livello di prezzi più elevato;

-
- (1) G.U. n. 204 del 24.8.1967, pag. 1;
 - (2) G.U. n. L 158 del 13.7.1972, pag. 22;
 - (3) G.U. n. 174 del 31.7.1967, pag. 1;
 - (4) G.U. n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14;
 - (5) G.U. n. L 179 del 25.7.1968, pag. 8;
 - (6) G.U. n. L 162 del 20.7.1971, pag. 11.

.../...

considerando che bisogna precisare che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 55 paragrafo 1 lettera b) dell'atto conduce a detrarre l'importo compensativo dal prelievo o dalla restituzione;

considerando che, se negli scambi tra un nuovo Stato membro ed i paesi terzi l'importo compensativo deve essere detratto dalla restituzione e se questa è inferiore all'importo compensativo o non è fissata, le misure appropriate devono essere adottate per evitare delle distorsioni di traffico;

considerando che è opportuno fissare le modalità di riscossione e di versamento degli importi compensativi, onde evitare le deviazioni di traffico che potrebbero essere causate, in particolar modo, dalla differenza di livello tra un importo e l'altro;

considerando che, per maggior chiarezza, è opportuno che la Commissione sia autorizzata a riprodurre gli importi compensativi fissati dal Consiglio nello allegato in cui figurano quelli fissati dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili sino al 31 agosto 1973 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi ed i paesi terzi, ammontano, per i prodotti sotto indicati, ai livelli seguenti :

Riso semigreggio a grani fondi	9,90 u.c./100 kg
Riso semigreggio a grani lunghi	11,45 u.c./100 kg
Rotture di riso	4,55 u.c./100 kg

Articolo 2

Gli importi compensativi applicabili al risone, al riso semilavorato, al riso lavorato ed ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 359/67/CEE, vengono fissati per mezzo dei coefficienti precisati nei regolamenti n. 467/67/CEE e (CEE) n. 1052/68.

.../...

Articolo 3

Negli scambi tra i nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria, gli importi compensativi vengono riscossi o versati da quello dei due Stati membri interessati in cui il livello di prezzi che è servito a determinare gli importi compensativi è più elevato. Negli scambi tra i nuovi Stati membri ed i paesi terzi, gli importi compensativi sono detratti dal prelievo e dalla restituzione.

Articolo 4

L'importo compensativo applicabile è quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

Articolo 5

Se per un prodotto è fissato un importo compensativo che deve essere detratto dalla restituzione all'esportazione verso i paesi terzi e che la restituzione è inferiore a tale importo compensativo o non è fissata, può essere prevista la riscossione, all'atto dell'esportazione verso i paesi terzi del prodotto in causa, nel nuovo Stato membro interessato, di un importo tutt'al più uguale alla differenza fra l'importo compensativo e la restituzione o, secondo il caso, all'importo compensativo.

Articolo 6

Sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE :

- a) gli importi compensativi di cui all'articolo 2,
- b) gli importi compensativi di cui all'articolo 1 per le campagne successive,
- c) le modalità di versamento, di riscossione e di recupero degli importi compensativi, in modo da evitare deviazioni di traffico,
- d) le altre modalità d'applicazione del presente regolamento.

La Commissione è autorizzata a pubblicare gli importi compensativi con gli importi compensativi fissati all'articolo 1.

.../...

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,
Il Presidente